

Misure per l'attuazione delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di prescrizione biennale in relazione al settlement elettrico e gas

Documento di Consultazione ARERA 330 del 10 settembre 2020

Osservazioni di Elettricità Futura

9 ottobre 2020

Osservazioni generali

Accogliamo positivamente la presente consultazione con cui si prosegue il lavoro svolto negli ultimi due anni e sono illustrate delle proposte che, nell'ottica della maggiore semplificazione possibile, forniscano delle soluzioni regolatorie a un quadro normativo complesso, di difficile gestione per gli operatori e complicato ulteriormente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, tradotte con la Delibera 184/2020/R/com, riguardo i casi di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo dove la responsabilità è riconducibile al cliente.

Le proposte di applicare il meccanismo solo dal momento in cui il cliente finale eccepisce la prescrizione e di quantificare gli importi del ristoro da riconoscere ai Venditori secondo logiche semplificate (per valutare l'effetto sui contratti a monte della catena di compensazione) sono utili in quanto, salvaguardando il diritto di essere ristorati con riferimento alle singole richieste di prescrizione per POD/PdR, contribuiscono a semplificarne la gestione, riducendone i costi e favorendone una rapida implementazione al fine di un completamento in tempi brevi dell'intero quadro regolatorio sul tema.

Detto ciò, pur apprezzando il lavoro svolto per elaborare le proposte contenute nel DCO, evidenziamo come la regolazione in materia di prescrizione biennale sia tuttora molto sbilanciata a scapito delle imprese di vendita. Nei casi in cui il venditore è responsabile dei ritardi di fatturazione, esso, correttamente, soffre la perdita integrale degli importi fatturati ed eccepiti dal cliente. Nei casi in cui la responsabilità non dovesse essere del venditore, invece, la compensazione verso quest'ultimo avverrebbe comunque solo in misura parziale.

Evidenziamo infatti come nel meccanismo proposto nel DCO non siano prese in considerazione né le voci di natura fiscale presenti nella bolletta, IVA e accise, né, la componente di commercializzazione. Elementi che, rappresentando una parte consistente del "non percepito" del venditore per gli importi di fattura, in caso di eccepimento della prescrizione da parte dei clienti finali sarebbero inevitabilmente irrecuperabili, con gravi danni sui venditori.

Spostandoci sul fronte delle imprese di distribuzione, riteniamo che il meccanismo di responsabilizzazione proposto, così come configurato, sarebbe di “penalizzazione” piuttosto che di responsabilizzazione. Su esse infatti, anche nel caso avessero comunque espletato quanto nella loro possibilità per accedere alla misura e rilevare il dato di lettura o intervenire su contatori malfunzionanti, continueranno a ricadere gli oneri già previsti dalla vigente regolazione (penalità per il ritardo o mancata rilevazione di cui al TIF, a favore del cliente, e penalità correlate agli indicatori delle performance di cui al TIME, a favore degli UdD) a cui si aggiungeranno i corrispettivi commisurati agli importi del ristoro riconosciuti (oneri derivanti da tutte le compensazioni riconosciute). Ciò si scontrerebbe peraltro con il principio di sterilizzare gli effetti pregiudizievoli per i diversi operatori della “catena della prescrizione”.

Sarebbe pertanto prioritariamente necessario che la regolazione definisse gli adempimenti in carico ai DSO affinché possa essere dimostrato con certezza che essi abbiano ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla regolazione in tema di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura corretta entro i termini ivi previsti e che quindi possano essere sollevati dalla responsabilità. Fermo restando il diritto garantito dalla Legge al cliente finale di avvalersi della prescrizione biennale, in tutti i casi in cui i DSO avranno ottemperato ai suddetti adempimenti, il conto presso la CSEA potrebbe essere alimentato per la quota degli oneri riconosciuti in questi casi attraverso un contributo a carico di tutto il sistema elettrico

Pur non essendo tra le fattispecie oggetto della consultazione, non possiamo che ricordare come, indipendentemente dal meccanismo che si deciderà di adottare, rimanga un punto oscuro nell’elaborazione di una corretta normativa regolatoria: la deresponsabilizzazione *tout court* del cliente, che a questo punto può godere del beneficio della prescrizione biennale anche nei casi in cui “sia accertata la sua responsabilità”, criterio prima escluso dal comma 5, ad oggi abrogato, dell’art. 1 di cui alla Legge di bilancio 2017. È evidente come da tale deresponsabilizzazione del cliente non debba discendere alcun danno alle imprese di vendita o di distribuzione, le quali in questi casi non hanno responsabilità alcuna dei conguagli tardivi. Danni che in ogni caso, essendo derivanti da responsabilità del cliente, dovrebbero essere posti a carico di tutto il sistema elettrico, e non solo di un unico soggetto, quale il distributore o il venditore.

Auspichiamo quindi che l’Autorità intervenga, per quanto nelle sue facoltà, per prevedere un obbligo da parte del cliente di fornire al venditore un’autolettura nei casi in cui non abbia consentito l’accesso del DSO al misuratore inaccessibile, in modo da consentirgli di adempiere al dettame regolatorio che gli impone tempestività nella messa a disposizione della misura, entro le tempistiche necessarie ad impedire il maturare della prescrizione biennale sui consumi effettuati, una volta identificate anche le modalità con cui il distributore debba fornire la prova di aver effettuato gli accessi al meter nelle modalità previste dalla regolazione in materia.

Infine, nell’attesa di una più ampia diffusione e piena funzionalità degli smart meter (soprattutto nel settore gas), gli interventi e le misure prioritari per circoscrivere il numero di rettifiche tardive e quindi il fenomeno della prescrizione breve dovranno essere diretti a responsabilizzare maggiormente i clienti finali nel loro rapporto con le imprese di vendita e distribuzione. Ciò potrebbe essere realizzato, per esempio, prevedendo obblighi

più stringenti a carico dei clienti che non facilitino l'accesso presso i misuratori per rilevare le letture e per interventi di sostituzione, oppure che non forniscano periodicamente l'autolettura dei propri consumi.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condivide l'approccio proposto? Quale delle due diverse opzioni si ritiene preferibile e perché?

Q2. Si condivide la previsione di eliminare la possibilità da parte del venditore di eccepire la prescrizione biennale in sede di fatturazione del servizio di trasporto da parte della ID?

Q1: condividendo con l'orientamento dell'Autorità, riteniamo preferibile l'opzione 2, in quanto capace di semplificare maggiormente il meccanismo rispetto all'opzione 1. In aggiunta alle complicazioni derivanti dall'introduzione di un soggetto ulteriore nella gestione della "catena della compensazione", il coinvolgimento di Terna per gli UdDe implicherebbe peraltro una regolazione dell'importo del ristoro riconosciuto con cadenza esclusivamente annuale, che riteniamo eccessiva.

Per la buona riuscita dell'opzione 2, sarà necessario garantire che CSEA riceva tutte le informazioni e i dati necessari a valorizzare l'energia elettrica per cui è stata eccepita la prescrizione e quindi a quantificare la compensazione per gli UdDe.

Q2: si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

Evidenziamo, peraltro, la necessità che nel caso dell'Esercente la Maggior Tutela, non essendo prevista la figura dell'UDD, fermo restando la completa applicabilità del processo prospettato, sarebbe opportuno chiarire che sarà lo stesso EMT a veicolare i dati, secondo gli stessi tracciati std, al DSO di riferimento, per le necessarie verifiche, e a rapportarsi con CSEA per la regolazione delle corrispondenti partite economiche.

Q3. Si ritiene correttamente individuato il perimetro degli importi oggetto di compensazione?

Come evidenziato in premessa, pur condividendo con il perimetro degli importi oggetto di compensazione illustrato nel DCO, nel meccanismo proposto non sono considerate le voci di natura fiscale presenti in bolletta, IVA e accise, che essendo eccepite dal cliente finale andrebbero comunque riconosciute al venditore. Consci del fatto che la regolazione di tali componenti non rientra tra le competenze dell'Autorità, auspichiamo che vengano promosse apposite iniziative con i soggetti interessati per trovare una soluzione anche su questo aspetto.

Q4. Si ritiene siano state correttamente individuate le partite fisiche che concorrono alla determinazione degli importi oggetto di compensazione?

Concordiamo con gli orientamenti proposti

Q5. Si ritiene siano stati correttamente valorizzati gli importi da compensare all'UdDe in relazione alle attività afferenti ai servizi di settlement e di dispacciamento?

Concordiamo con gli orientamenti ai punti 5.21, lettere a) e b), inerenti la determinazione degli importi di compensazione relativi ai punti non trattati orari.

Per quanto riguarda la proposta alla lettera c), tenendo conto delle inevitabili complicazioni derivanti dalla quantificazione degli importi di compensazione afferenti punti trattati orari e puntando alla maggiore semplificazione dei processi possibile, proponiamo che, in luogo della valorizzazione al PUN, gli importi siano quantificati applicando per anno, mese e fascia il prezzo unico di acquisto di AU. Prevedendo un trattamento analogo per punti trattati orari e non, il meccanismo sarebbe ulteriormente semplificato.

Q6. Si condividono gli orientamenti in relazione agli obblighi informativi e procedurali per la messa a disposizione all'ID, a Terna e a CSEA dei dati funzionali alla quantificazione della compensazione? Se no, quale soluzione alternativa si propone?

Q7. Si ritiene opportuno fissare un termine entro cui l'UdDe sia tenuto a comunicare all'ID controparte del contratto di trasporto i dati funzionali all'ottenimento della compensazione?

Q8. Si hanno proposte ai fini della semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese distributrici, a Terna e a CSEA? Specificare.

Q9. Si ritiene corretto prevedere, nell'opzione 2, che il versamento della compensazione agli UdDe possa avvenire mensilmente?

Q10. Si ritiene che l'intero processo funzionale alla determinazione dell'energia elettrica oggetto di compensazione debba essere veicolato da subito interamente nel SII?

Q6-Q9: tenendo conto della nostra preferenza verso l'opzione 2 (CSEA), riteniamo che una frequenza annuale per la regolazione delle compensazioni agli UdDe (come accadrebbe nel caso dell'opzione 1 per mezzo dell'intervento di Terna nella gestione della compensazione) sia eccessiva. Una trimestrale o quadrimestrale (a nostro avviso preferibile) consentirebbe a CSEA di versare agli UdDe le compensazioni senza far trascorrere un periodo di tempo eccessivo dall'avvio del processo dopo la richiesta di compensazione inviata dall'UdDe al DSO.

Q7: Concordiamo con la proposta di fissare un termine entro cui l'UdDe dovrà comunicare al DSO controparte del contratto di trasporto i dati funzionali all'ottenimento della compensazione. Dato che il cliente finale può eccepire l'importo in qualsiasi momento, richiediamo però che tale termine decorra a partire dalla data di eccepimento da parte del CF. In caso contrario, la fissazione di un termine arbitrario potrebbe portare a situazioni in cui l'UdDe si vedrebbe costretto, ed eventualmente impossibilitato, a comunicare al DSO i dati con ristrettissimo preavviso.

Per quanto riguarda invece le tempistiche di invio dei flussi dati tramite il SII, demandiamo al SII che, previa apposita consultazione, dovrà determinare le tempistiche più idonee.

Da ultimo, riteniamo necessario che vengano definite delle tempistiche entro cui il DSO dovrà gestire le pratiche inoltrate dai venditori.

Q10: Concordiamo con l'orientamento proposto, proponendo l'estensione di tale soluzione anche nel settore gas in ottica di armonizzazione delle regole di compensazione adottate in entrambi i settori.

Q11. *Per la gestione degli importi "pregressi" è preferibile prevedere modalità ad hoc e semplificate? Se sì, specificare.*

Concordiamo con gli orientamenti proposti.

Richiediamo inoltre che venga chiarito se per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio del recupero del pregresso è ipotizzata la predisposizione di flussi informativi *ad hoc* aggiuntivi a quelli per la gestione "ordinaria" del meccanismo. In tal caso saremmo contrari, poiché i costi gestionali per l'implementazione del meccanismo sarebbero duplicati. Anche per la gestione del pregresso dovrebbero essere impiegati i flussi informativi previsti per la gestione ordinaria.

Q12. *Si condivide il quadro di responsabilità individuato in merito agli elementi informativi?*

Q13. *Si condivide la previsione di eliminare la possibilità da parte del venditore di eccepire la prescrizione biennale in sede di fatturazione del servizio di distribuzione da parte della ID?*

Q14. *Si condivide la modalità di quantificazione degli importi di compensazione?*

Q15. *Se non si condividono tali orientamenti, si specifichino le ragioni del dissenso e si avanzino proposte alternative.*

Q16. *Si concorda con quanto illustrato in merito ai due scenari? Quale si preferisce?*

Q17. *Si concorda con quanto illustrato in merito ai clienti direttamente allacciati? Se, no, per quali motivi e cosa si propone in alternativa?*

Innanzitutto, riteniamo che, come fatto nella premessa del DCO in riferimento a quanto accade nel settore elettrico, sarebbe necessario argomentare e specificare con un maggior livello di dettaglio la gestione della "catena di prescrizione" tra cliente-venditore e venditore-distributore in ambito gas, in modo da dare maggior chiarezza sul fenomeno.

Entrando nel dettaglio delle proposte, tra i due scenari illustrati riteniamo preferibile quello che vede la partecipazione di CSEA quale "Gestore della compensazione gas", senza il coinvolgimento dell'UdB.

Ai fini della valorizzazione degli importi compensabili non condividiamo con la proposta di ricorrere al SAP e richiediamo che per la valorizzazione del prezzo di riferimento del gas si utilizzino la CMEM o il PFOR. Segnaliamo inoltre che la valorizzazione degli importi compensabili proposta al comma 6.13 potrebbe non essere sufficiente a ristorare integralmente il venditore nel caso di eccezione della prescrizione da parte del cliente finale per cause non imputabili alla società di vendita. Infatti, sembrerebbe non considerare interamente i corrispettivi di trasporto e di misura, i costi di approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale (componente

CCR) e, come ricordato in premessa, le componenti relative alla remunerazione dell'attività di vendita, comprese accisa, IVA e imposte.

Per quanto riguarda la proposta di cui al par. 6.22 sui casi di clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto, riteniamo che l'interazione tra cliente e UdB debba comunque prevedere il coinvolgimento del venditore, in quanto soggetto intermedio tra i due.

Infine, in un'ottica di armonizzazione delle regole di compensazione applicate nei settori elettrico e gas, rileviamo l'opportunità anche per il settore gas di implementare fin da subito la determinazione delle partite fisiche oggetto di compensazione tramite il SII, separatamente dall'attività di settlement e utilizzando i dati messi a disposizione da parte delle imprese di vendita e di distribuzione. A nostro avviso, ciò consentirebbe a tutti gli operatori di avere a disposizione informazioni più trasparenti e flussi standardizzati.